

D.D.G. n. 2864 del 11/07/2022

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 35, in merito ai criteri da adottare per definire l'entità, la gravità e la durata delle inadempienze, tenendo in considerazione anche la ripetibilità delle inadempienze da parte dello stesso beneficiario;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione di integrazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 1306/2013, (UE) 1307/2013, (UE) 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

VISTO il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento (CE) n. 834/2007 sull'agricoltura biologica con esclusivo riferimento ai documenti giustificativi ed ai certificati di conformità che non hanno ancora esaurito il periodo di rispettiva validità ed il Regolamento (CE) n° 889/2008;

VISTO il Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi.

VISTE le Decisioni: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C (2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia;

VISTO il D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);

VISTO il D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;

VISTO il D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle non conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTO il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

VISTO il DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - Affari Generali - prot. interno n.0014786 del 13/01/2021;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTE le Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione

VISTE le Disposizioni AGEA in vigore per la presentazione delle domande: istruzioni applicative per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo ' Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P. Reg. n° 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 200 del 28/05/2020;

VISTO il D.D.G. n. 2432 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito, a decorrere dal 16/06/2022, al Dr. Maurizio Varagona l’incarico di Dirigente del Servizio 1 – “Agroecologia e Agricoltura Biologica” del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTA la legge regionale del 25 maggio 2022, n.13 “Legge di stabilità regionale 2022 -2024”;

VISTA la Legge regionale del 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 30 maggio 2022 n. 265 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTE le Istruzioni operative OP AGEA n. 11 dell’8 febbraio 2021- Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali- Campagna 2022;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il bando pubblico 2015 del PSR Sicilia 2014-2020 emanato per la misura 11 “Agricoltura Biologica”, prot. n. 32835 del 23/4/2015, per l'apertura dei termini di presentazione delle domande relative alle operazioni 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”;

VISTE le disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno MISURA 11 “Agricoltura Biologica” Sottomisure 11.1 e 11.2 Operazioni 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e 11.2.1 “Pagamenti per mantenimento dell'agricoltura biologica” approvate con D.D.G. n. 3005 del 20/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'elenco definitivo regionale delle istanze ammesse ed escluse misura 11 “Agricoltura Biologica” Bando 2015 Operazioni 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” e successivi avvisi pubblicati sul sito istituzionale PSR Sicilia 2014/2020, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e sul sito dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai fini dell’obbligo di pubblicazione *on line* previsto dall’art. 98 comma 6 , della legge regionale n. 9 del 07/05/2015;

VISTO il bando pubblico 2016 prot. n. 21699 del 29/04/2016 misura 11 sottomisura 11.1 operazione 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”;

VISTO l'elenco definitivo regionale delle istanze ammesse ed escluse relativo al bando 2016 misura 11 operazione 11.1.1 pubblicato sul sito istituzionale PSR Sicilia 2014-2020, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e sul sito dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il bando pubblico 2019 misura 11 sottomisura 11.2 operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” prot. n. 17954 del 16/04/2019;

VISTE le disposizioni attuative prot. n. 17947 del 16/04/2019 relative al bando di cui al punto precedente;

VISTO l'elenco definitivo regionale delle istanze ammesse ed escluse relativo al bando 2019 misura 11 sottomisura 11.2 operazione 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica" prot. n. 13425 del 24/3/2020 pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020;

VISTO il D.D.G. n.1176 del 29/4/2020 con il quale è stato disposto il prolungamento per ulteriori due anni del bando 2015 misura 11 operazione 11.2.1;

VISTE le disposizioni attuative approvate con D.D.G. n. 411 del 23/02/2017 relative alla misura 10 sottomisura 10.1 operazioni 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.e, 10.1.f, 10.1.g, 10.1.h;

VISTI i bandi pubblici relativi alle operazioni sopra indicate;

VISTE le modifiche approvate con D.D.G. n. 783 del 12/4/2018 alle disposizioni attuative di cui sopra;

VISTI gli elenchi regionali definitivi delle istanze ammesse ed escluse relativi alla misura 10 ed alle rispettive operazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 73/2021 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

CONSIDERATO che sia il PSR Sicilia sia le disposizioni attuative, relativamente alle misure 10 e 11, non prevedono specificatamente la decadenza degli impegni, qualora la variazione tra la superficie richiesta ed ammessa a premio nella domanda di sostegno e quella determinata nelle domande annuali di pagamento superi la soglia del 10%.

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 2644 del 16/10/2019, ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno afferenti ai bandi 2015 e 2016 misura 11 "Agricoltura biologica" Operazioni 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica" viene ammessa una tolleranza massima pari al 3% della SAU violata rispetto a quella totale (presente in domanda ma non riscontrabile nella notifica biologica di riferimento). La superficie richiesta in domanda, non riscontrata nella notifica biologica di riferimento, rientrando nella tolleranza del 3%, non viene considerata sotto impegno e pertanto presa come riferimento per tutta la durata dell'impegno stesso. Le domande di sostegno per le quali la superficie non riscontrata nella notifica biologica di riferimento supera la tolleranza massima del 3% della SAU violata rispetto a quella totale, non sono ammesse;

CONSIDERATO che il PSR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 del 24.11.2015 e modificato in ultimo con Decisione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia, relativamente alle sottomisure 11.1 e 11.2 ed alla misura 10 prevede che la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento, nel corso del periodo di impegno pluriennale, può essere variata fino ad un massimo del 10% della superficie ammissibile della domanda iniziale di sostegno, richiamando quanto previsto dall'art. 47 comma 1 del reg. UE 1305/2013;

CONSIDERATO che il controllo sul rispetto della suddetta tolleranza del 10% di variazione di superficie nel corso dell'impegno è regolato al SIAN dalla configurazione a sistema degli IC 39931 ed EC 55107 per le domande di misura 10 e degli IC 1591 ed EC 9596 per le domande di misura 11 e che il mancato rispetto della citata tolleranza viene evidenziato, nelle verifiche istruttorie al SIAN, dalla presenza dell'anomalia SRD-19 "Domanda con percentuale di variazione fuori tolleranza prevista dall' art. 47 reg. UE 1305/2013";

CONSIDERATO che l'anzidetta soglia massima di tolleranza sulla variazione della superficie ammissibile, in sede di attuazione degli interventi riferiti ai bandi emessi si è rivelata eccessivamente restrittiva e penalizzante per i beneficiari delle sottomisure 11.1 e 11.2 e della misura 10 mettendo in evidenza una situazione particolarmente critica in termini di blocco delle domande di pagamento e di necessità di recupero di domande già pagate, in ordine alla decadenza che interviene al superamento della suddetta soglia molto stringente;

TENUTO CONTO che le variazioni di SAU nel corso dell'impegno pluriennale sono frequentemente riconducibili ai cosiddetti "refresh" di sistema e le conseguenti determinazioni della SAU non sempre sono rispondenti all'effettiva superficie agricola utilizzata in possesso delle aziende agricole, anche in riferimento alla valutazione della SAU nell'ambito delle cosiddette pratiche locali tradizionali (PLT);

RITENUTO che le premesse sopra descritte delineano un quadro eccessivamente penalizzante per le aziende agricole con un danno economico particolarmente rilevante ed ulteriormente aggravato dalle difficoltà connesse alla situazione emergenziale per la pandemia da Covid-19;

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art. 1

Per le domande annuali di pagamento riguardanti le misure 10 e 11 del PSR Sicilia 2014-2022, in applicazione di quanto previsto dall'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013, con specifico riferimento al mantenimento degli impegni previsti dalle schede di misura del Programma e dalle disposizioni attuative specifiche, nei casi di diminuzione della superficie sotto impegno con violazione di superficie superiore al 10%, l'impegno decade.

Art. 2

Le condizioni stabilite all'art. 1 si applicano solamente per violazioni di superficie in riduzione rispetto alla superficie ammessa nella domanda di sostegno. In caso di richiesta di superficie a premio superiore a quella ammessa in domanda di sostegno, non si applicherà alcuna penalità se lo scostamento di superficie sarà maggiore del 10%, ma non verrà liquidata la superficie eccedente il suddetto scostamento;

Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso ad AGEA per i conseguenti adempimenti relativi alla modifica del VCM e alle relative modalità di controllo informatico al SIAN.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2022 e sul sito dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai fini dell'obbligo di pubblicazione *on line* previsto dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Cartabellotta)

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)